

ALLEGATO ( C )

all'atto  
n. 20070 di Repertorio  
n. 13935 di Raccolta  
STATUTO

**Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO**

Il “Golf Club Castelconturbia Associazione Sportiva Dilettantistica” (di seguito denominato anche “Associazione”) è un’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta, senza fini di lucro.

L’Associazione ha la propria sede e svolge la propria attività nell’impianto golfistico, appositamente attrezzato per il gioco del golf e per l’esercizio di altre attività sportive, accessorie e/o complementari, sito in Agrate Conturbia (Novara), Località Bindellina, via Castelconturbia 10.

L’Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea dei Soci a norma del successivo art.13.

L'Associazione, nel rispetto dell'art 7 del D.Lgs 36/2021 e s.m.i., ha per oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

L'Associazione opera nel rispetto della citata normativa nella gestione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del golf, per promuovere, a livello dilettantistico ed amatoriale, prevalentemente in favore dei propri Soci, la pratica e la diffusione del gioco del golf, con l’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e secondo le direttive della Federazione Italiana Golf, il tutto nel rispetto degli accordi e delle consuetudini nazionali ed internazionali per quanto riguarda i soci di altri Circoli Italiani o di federazioni straniere.

L’Associazione, inoltre, persegue finalità aggregative e sociali dei propri Soci anche attraverso la diffusione e la pratica di altre attività sportive, che verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs 36/2021 e smi e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione, con carattere secondario e strumentale, svolgere tutte le operazioni di tipo economico, finanziario, mobiliare e immobiliare, ritenute utili per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, comprese, in via marginale e non prevalente, quelle di carattere commerciale. In particolare, l’Associazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- acquistare in proprietà e/o in locazione, le aree e gli immobili da destinare all’attività golfistica ed alle eventuali attività sportive accessorie e/o complementari;
- svolgere l’attività di gestione, conduzione, ampliamento, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature sportive;
- organizzare, a livello amatoriale ed agonistico, gare e/o campionati riconosciuti dalla F.I.G;
- gestire, presso la sede sociale, ritrovi, bar e locali di ristoro ove effettuare anche attività di somministrazione di alimenti e bevande ed alberghiera, con facoltà di affidarne la gestione anche a terzi;
- gestire punti vendita di articoli tecnici e di abbigliamento connessi all’attività del gioco del golf, con facoltà di affidarne la gestione anche a terzi.

Il Golf Club Castelconturbia Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliato alla Federazione Italiana Golf (F.I.G). Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'adesione ad altra Federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., del CIP, nonché agli statuti e regolamenti della Federazione Italiana Golf, nonché delle ulteriori Federazioni e degli enti di promozione sportiva alle quali riterrà di aderire. L'Associazione si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

In particolare, l'Associazione:

- a) accetta e si impegna ad uniformarsi alle norme statutarie e regolamentari della F.I.G. e del C.O.N.I. ed in particolare a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto Federale della F.I.G.;
- b) riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G.;
- c) si impegna a pagare le quote di affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale della F.I.G.;
- d) rispetta il principio elettivo per la nomina delle cariche sociali;
- e) si impegna a che non possano rivestire cariche direttive, anche di carattere sportivo, quanti abbiano rapporti di lavoro e di dipendenza con l'Associazione e che le suddette cariche possano essere rivestite solo da quanti abbiano la qualifica di dilettante, secondo le regole approvate dal Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i Soci, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

#### **Art. 2 - ENTRATE E PATRIMONIO**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dalle eventuali quote straordinarie;
- c) dalle eventuali quote "una tantum" a fondo perduto;
- d) da eventuali contributi pubblici e privati di Soci o di terzi;
- e) da tutti gli altri introiti connessi allo svolgimento delle attività sportive e sociali in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- f) dai proventi di attività diverse determinati dal Consiglio Direttivo nel rispetto dello Statuto Sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle disponibilità di cassa, da crediti e da eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva;
- b) da materiali, scorte, attrezzi, macchine e dotazioni varie;
- c) da trofei di gare aggiudicati definitivamente;
- d) da donazioni e lasciti;
- e) da beni mobili e immobili di cui divenga proprietaria;

f) dalle partecipazioni assunte eventualmente in società sportive aventi oggetto analogo, affine o connesso, sia direttamente che indirettamente a quello dell'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione è vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, beni o capitale appartenenti all'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali residui attivi dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti nelle attività sociali.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

### **Art. 3 - SOCI**

Il Golf Club Castelconturbia Associazione Sportiva Dilettantistica ha le seguenti categorie di Soci:

- a) Soci Onorari;
- b) Soci Effettivi;
- c) Soci Juniores;
- d) Soci Atleti.

Condizione essenziale per l'ammissione ad ogni categoria di Soci è una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione e quindi di ogni occasionalità del rapporto associativo.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi.

#### **A) SOCI ONORARI**

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo che può conferire tale qualifica a persone che si sono rese particolarmente benemerite verso l'Associazione. Essi godono degli stessi diritti dei Soci Effettivi.

#### **B) SOCI EFFETTIVI**

Sono coloro che, all'atto della domanda di ammissione all'Associazione, hanno già compiuto il diciottesimo anno di età.

I Soci Effettivi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri inerenti all'appartenenza all'Associazione; hanno quindi diritto di voto senza limitazione di sorta nelle Assemblee e possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **C) SOCI JUNIORES**

Sono coloro che, all'atto della domanda di ammissione all'Associazione, hanno l'età minima prevista dalle norme emanate dalla Federazione Italiana Golf per il tesseramento, ma non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

La domanda di ammissione deve essere firmata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. L'esercente la responsabilità che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

I soci Juniores hanno diritto di partecipazione alle Assemblee e di esercitare il diritto di voto mediante la rappresentanza del titolare della responsabilità

genitoriale, non possono invece ricoprire cariche sociali.

I Soci Juniores che nel frattempo hanno compiuto il diciottesimo anno di età godono degli stessi diritti dei Soci Effettivi.

Il Socio Juniores, dall'anno successivo a quello di compimento del diciottesimo anno di età, acquisisce automaticamente lo status di Socio Effettivo.

#### D) SOCI ATLETI

Sono considerati Soci Atleti i giocatori di interesse nazionale, così definiti dalla F.I.G., indipendentemente dalla denominazione nel tempo utilizzata, ovvero gli atleti che hanno raggiunto particolari risultati agonistici a livello nazionale, sia maggiorenni che minorenni, tesserati per l'Associazione, alle Federazioni sportive cui essa è associata, e che svolgono attività sportiva agonistica continuativa nelle squadre agonistiche come meglio delineato nel regolamento stabilito dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione Sportiva.

Le condizioni di cui sopra potranno essere variate dal Consiglio Direttivo ogni anno, entro il 31 ottobre, a valere per l'anno successivo.

I Soci Atleti maggiorenni godono degli stessi diritti dei Soci Effettivi.

I Soci Atleti minorenni hanno diritto di partecipazione alle Assemblee e di esercitare il diritto di voto mediante la rappresentanza del titolare della responsabilità genitoriale, ma non possono ricoprire cariche sociali.

I Soci Atleti perdono tale qualifica per cessazione dell'attività sportiva, per rinuncia, per mancato rinnovo del tesseramento federale, per intervenuti provvedimenti disciplinari e, in ogni caso, se non esercitano l'attività sportiva per i colori dell'Associazione. I Soci Atleti, al termine dell'attività agonistica, entrano di diritto nella categoria dei Soci Juniores se di età non superiore ai 18 anni, oppure in quella dei Soci Effettivi se di età superiore ai 18 anni.

#### **ART. 4 - DOMANDE DI AMMISSIONE A SOCIO E PASSAGGI DI CATEGORIA**

Il Candidato che intenda iscriversi all'Associazione deve presentare domanda di ammissione utilizzando gli appositi moduli forniti dalla Segreteria ed indicando la categoria di Socio alla quale desidera appartenere, indicando anche un recapito di posta elettronica. Le comunicazioni dell'Associazione si intendono regolarmente recapitate quando sono state trasmesse all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'atto di presentazione della domanda di ammissione a Socio.

La domanda va corredata da una dichiarazione con la quale il Candidato comunica eventuali precedenti allontanamenti, sospensioni o sanzioni disciplinari subiti presso altri circoli sportivi.

A cura del Consiglio Direttivo, viene tenuto un registro dei Soci.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione su domanda controfirmata da due Soci, non parenti o coniuge del Candidato. I Soci presentatori non sono richiesti per i Soci Atleti. I Soci presentatori redigono per il Consiglio Direttivo un curriculum vitae dei Candidati ed il Presidente del Consiglio Direttivo provvede a dare notizia dell'accettazione della domanda mediante comunicazione nell'apposita bacheca.

Il Consiglio Direttivo può nominare una Commissione con l'incarico di esaminare le domande di ammissione a Socio e di riferire al Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare l'eventuale respingimento delle domande di ammissione.

Le domande respinte non possono essere ripresentate prima che siano trascorsi 2 (due) anni dalla data della decisione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l'obbligo del pagamento di una quota "una tantum" a fondo perduto in sede di prima ammissione del Socio.

#### **Art. 5 - RINUNCIA ALLA QUALIFICA DI SOCIO**

I Soci che intendano rinunciare alla loro appartenenza all'Associazione Sportiva Dilettantistica devono darne comunicazione scritta entro il 30 novembre dell'anno solare in corso.

Le dimissioni hanno effetto a partire dalla fine dell'anno sociale in corso.

Le dimissioni comunicate successivamente al 30 novembre comportano l'iscrizione automatica all'Associazione per l'anno sociale successivo ed il conseguente obbligo di pagamento delle relative quote sociali.

Il Consiglio Direttivo, in considerazione di speciali straordinarie circostanze, potrà accettare la rinuncia di un Socio con effetto immediato anche dopo il 30 novembre, fatto salvo che i versamenti di quote già eseguiti non saranno comunque restituiti.

#### **Art.6 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

Tutti i Soci sono tenuti a corrispondere le quote sociali, gli altri contributi associativi e la eventuale ulteriore quota corrispettiva stabilita in funzione del maggiore o minore utilizzo del percorso di gioco.

L'ammontare delle quote e di tutti gli altri contributi associativi è stabilito anno per anno dal Consiglio Direttivo. Quando nel corso dell'anno se ne evidenzia la necessità, può essere richiesta ai Soci una integrazione della quota associativa per l'anno in corso.

I Soci dimissionari sono obbligati al versamento della eventuale quota di ripartizione a saldo della gestione dell'anno precedente.

Tutti i Soci sono inoltre tenuti a corrispondere la quota corrispettiva della tessera della Federazione Italiana Golf a meno che non siano già tesserati presso altro Circolo di Golf.

#### **Art. 7 - ANNO SOCIALE E VERSAMENTO CONTRIBUTI**

L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

Le quote sociali devono essere corrisposte entro le date stabilite dal Consiglio Direttivo.

Scaduto questo termine, il Socio inadempiente non potrà accedere ai locali dell'Associazione né usufruire dei suoi impianti sino all'avvenuto pagamento; dovrà inoltre corrispondere un interesse di mora nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

In caso di morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo di oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Associazione, i Soci inadempienti saranno considerati esclusi, salvo il diritto dell'Associazione di perseguirli legalmente per ottenere il pagamento di quanto dovuto.

I Soci esclusi per morosità potranno essere riammessi in base a decisione del Consiglio Direttivo, il quale però dovrà esigere il pagamento delle quote dovute oltre agli interessi ed alla indennità di mora.

#### **Art. 8 - OSPITI**

La frequentazione del circolo da parte di familiari o invitati da parte dei Soci o del Consiglio Direttivo potrà avvenire solo secondo le modalità stabilite da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 - GLI ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea dei Soci;

2) il Presidente;

3) il Consiglio Direttivo;

4) la Commissione Sportiva;

5) il Collegio dei Revisori dei Conti;

6) la Commissione Disciplinare di prima istanza;

7) la Commissione Disciplinare di seconda istanza.

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa su principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Tutte le cariche sociali sono elettive, conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono esclusivamente il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei propri aderenti. E' convenuto il divieto per gli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

#### **Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto vincolano i Soci assenti e dissenzienti.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che abbiano regolarizzato il pagamento della quota associativa e degli altri eventuali contributi deliberati dal Consiglio Direttivo, almeno 7 (sette) giorni prima del giorno in cui si dovrà tenere l'Assemblea.

Al solo Socio maggiorenne è riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

I Soci maggiorenni potranno farsi rappresentare esclusivamente da Soci, aventi diritto di voto, muniti di delega scritta, fermo restando che ogni Socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in caso di suo impedimento o di sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Socio maggiorenne a tal fine designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della convocazione e della costituzione della Assemblea ed è assistito da un Segretario, da lui nominato, che può essere scelto anche tra persone estranee all'Assemblea.

Il Presidente non può farsi rappresentare da altri mediante delega.

Le Assemblee ordinarie potranno aver luogo anche "da remoto" sulla base di un regolamento apposito predisposto dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per l'approvazione del budget preventivo e del bilancio consuntivo - rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere altresì convocata in qualsiasi momento su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta unanime dei Revisori dei Conti o di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo dei Soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea.

Le richieste di convocazione dell'Assemblea devono essere accompagnate dalla indicazione dell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è valida quando l'avviso di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, sia stato affisso nella sede sociale e spedito a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la seduta. In caso di particolare urgenza, l'Assemblea può essere convocata a mezzo di telegramma o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per la seduta. Copia dell'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sul sito internet della Associazione.

Il Consiglio Direttivo emanerà il regolamento per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento delle elezioni.

#### **Art. 12 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La seconda convocazione può essere indetta per lo stesso giorno della prima, purchè almeno un'ora dopo.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

La seconda convocazione non può essere indetta per lo stesso giorno della prima.

#### **Art. 13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- a) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) sull'approvazione del Bilancio consuntivo;
- c) sull'approvazione del Bilancio previsionale;
- d) sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- e) sulle questioni anche di natura tecnica e sportiva, che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre all'Assemblea;
- f) sull'elezione del Presidente dell'Associazione;
- g) sull'elezione e sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- h) sull'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, scegliendoli tra i Soci aventi competenze amministrative;
- i) sull'elezione dei membri delle Commissioni di Disciplina;
- j) sui ricorsi presentati ex art. 19 del presente Statuto;
- k) sugli atti di straordinaria amministrazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b) sulle operazioni di acquisto, vendita e/o permuta di beni immobili;
- c) sulla costituzione o modifica di diritti reali immobiliari;
- d) sullo scioglimento dell'Associazione;
- e) sulle modalità della liquidazione e destinazione delle attività sociali residue dopo l'avvenuta estinzione delle passività, secondo le disposizioni di legge riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, nel rispetto del successivo art. 22.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Le delibere sono assunte a maggioranza semplice degli intervenuti, ad eccezione di quelle riguardanti le modifiche statutarie che devono essere prese con il voto favorevole di almeno un terzo degli aventi diritto al voto e quella riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale per la quale è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto a norma dell'art.21 u.c. del Codice Civile. Nel computo della maggioranza non si contano le astensioni e le eventuali schede bianche.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

All'Assemblea di approvazione del Bilancio consuntivo e previsionale, i componenti del Consiglio Direttivo non avranno diritto di voto, giusto quanto previsto dal primo comma dell'art. 21 c.c.

#### **Art. 14 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza della carica del Consiglio Direttivo ed è immediatamente rieleggibile.

Il Presidente resta in carica per non oltre 2 (due) mandati consecutivi. È comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a 2 (due) esercizi sociali per causa diversa dalle dimissioni volontarie. È fatto divieto al Presidente di ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associativa se riconosciute dal C.O.N.I. ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui spettanti a norma dello Statuto possono essere esercitati dal Vicepresidente.

La nomina del Vicepresidente è affidata al Consiglio Direttivo, il quale lo sceglie tra i suoi membri.

In caso di dimissioni del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione, a lui spettanti a norma dello Statuto, possono essere esercitati dal Vicepresidente, o dal Consigliere designato dal Consiglio Direttivo, i quali rimarranno in carica sino all'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di ricezione da parte del Consiglio Direttivo delle dimissioni del Presidente.

#### **Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente dell'Associazione e da un numero di membri, definito dall'Assemblea, variabile da 6 (sei) a 10 (dieci).

Il Consiglio Direttivo è l'organo delegato dalla Assemblea dei Soci per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) esercizi e fino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.



I Consiglieri per essere eletti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- b) non essere assoggettati, da parte del C.O.N.I., della F.I.G. o di altra Federazione Sportiva Nazionale o degli organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad anni 1 (uno);
- c) non essere membri di organi di altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
- d) non essere legati da rapporti di lavoro, anche autonomo, se coordinato e continuativo, con l'Associazione.

Il Consiglio designa un Tesoriere ed un Segretario, quest'ultimo anche non Socio, il quale partecipa alle riunioni e ne redige i verbali.

Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri decade tutto il Consiglio Direttivo; i Revisori dei Conti devono, senza indugio, convocare l'Assemblea perchè provveda alle nuove nomine.

Qualora uno o più componenti del Consiglio Direttivo dichiarino di non accettare la carica, subentreranno il Socio ed i Soci che nelle rispettive votazioni assembleari hanno riportato il maggior numero di voti dopo i Soci eletti; in caso di parità di voti subentrerà il Socio più anziano per appartenenza all'Associazione.

Qualora uno o più Consiglieri cessino di far parte dell'Organo Collegiale per dimissioni, per decadenza o per qualsiasi altro motivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione con il Socio o i Soci che nelle rispettive votazioni assembleari avranno riportato il maggior numero di voti dopo i Soci eletti; i Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima Assemblea mentre quelli nominati dall'Assemblea resteranno in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

#### **Art. 16 - DELIBERAZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per 3 (tre) volte consecutive non partecipi alle riunioni, senza giustificarne la causa, decade dal mandato e viene sostituito nei modi indicati dal precedente art.15.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al bimestre.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri o del Collegio dei Revisori, mediante comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax o per posta elettronica, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima e, in caso di urgenza, mediante telegramma e/o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno 1 (un) giorno prima a ciascun Consigliere e, per conoscenza, ai componenti del Collegio dei Revisori, con indicazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Direttivo è investito degli opportuni poteri per gestire ed amministrare l'Associazione e per promuoverne le attività.

In via meramente esemplificativa e non esaustiva, il Consiglio Direttivo:

- a) decide sulle domande di ammissione a Socio dell'Associazione;
- b) provvede alla normale gestione dell'Associazione, alla conservazione dei

beni, all'amministrazione ed alla gestione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti opportuni;

c) conviene, stipula, risolve, modifica, rinnova contratti di locazione, di gestione, di leasing, di compravendita di mobili, di comodato, di fornitura, di somministrazione, di appalto ed ogni altro contratto che ritiene utile per gli scopi sociali ivi inclusi contratti di collaborazione;

d) apre ed estingue conti correnti bancari, effettua tutte le operazioni attive e passive sui conti correnti per la gestione dell'Associazione, aprire e chiudere cassette di sicurezza;

e) assume e licenzia personale di qualunque categoria, fissandone le attribuzioni ed i compensi;

f) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento dell'Associazione il cui rispetto è vincolante per i Soci anche per la valutazione degli effetti e delle sanzioni di cui all'art. 23 del presente Statuto;

g) redige il Bilancio consuntivo, il Bilancio preventivo e la Relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea; convoca quest'ultima secondo le modalità ed i termini previsti dal presente Statuto;

h) determina l'ammontare delle quote sociali e di qualsiasi altro contributo, anche straordinario, a carico dei Soci;

i) tratta con le autorità governative, amministrative e sportive le questioni di interesse dello sport oggetto delle attività dell'Associazione;

j) nomina i componenti delle Commissioni Sportive;

k) decide, con apposita delibera, l'esclusione dei Soci nei casi di cui all'art.23;

l) disciplina mediante apposito regolamento l'accesso ai locali del circolo da parte dei non soci e stabilisce l'ammontare dei relativi corrispettivi.

Il Consiglio Direttivo può delegare ai Consiglieri o al personale dipendente specifici poteri nell'ambito di quelli a lui conferiti.

Il Consiglio Direttivo potrà aver luogo anche "da remoto" sulla base di un regolamento apposito predisposto dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea ordinaria, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

#### **Art.17 - COMMISSIONI SPORTIVE**

a) Gioco del golf

Il Consiglio Direttivo nomina, ed occorrendo revoca, una Commissione Sportiva composta da 3 (tre) a 6 (sei) membri, da scegliersi tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo nomina, scegliendolo fra i suoi membri, il Presidente della Commissione.

Il Consiglio Direttivo nomina il Capitano delle Squadre.

I membri di tale Commissione durano in carica sino a quanto dura in carica il Consiglio che li ha nominati.

La Commissione Sportiva provvede:

-alla compilazione del calendario delle gare;

-a disciplinare l'uso degli impianti sportivi e delle eventuali modifiche occasionali degli stessi;

-a segnalare alla Commissione di Disciplina, per i relativi provvedimenti disciplinari, i Soci che abbiano commesso infrazioni alle regole sancite dalla Federazione Italiana Golf ed a quelle stabilite dall'Associazione;

-alle eventuali modifiche delle formule delle gare previste dal calendario;

-alla formazione, allenamento e disciplina delle squadre rappresentative dell'Associazione;

-a stabilire e modificare gli handicap dei giocatori;

-a stabilire l'ordine di partenza delle gare;

-allo svolgimento dei corsi giovanili ed alla scelta dei maestri per detti corsi;

-al controllo dell'efficienza dei campi in occasione di gare.

La Commissione Sportiva sottopone al Consiglio Direttivo:

-l'approvazione del calendario gare;

-le eventuali modifiche permanenti degli impianti sportivi;

-l'organizzazione di gare e di altre iniziative sportive;

-la nomina del Comitato di gara.

b) Altri sport e giochi

Il Consiglio Direttivo nomina altresì delle speciali commissioni per regolamentare gli altri sport e gli altri giochi, per formulare i relativi calendari e svolgere i corsi di addestramento.

#### **Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti.

I Revisori Effettivi provvedono a nominare fra loro il Presidente.

In caso di cessazione dalla carica di un Revisore Effettivo, ad esso subentra il Revisore Supplente più anziano sino alla prima prossima Assemblea, che dovrà provvedere alla integrazione del Collegio.

In nessun caso la cessazione dalla carica di uno o più Revisori potrà comportare la automatica cessazione dalla carica degli altri revisori nominati dall'Assemblea.

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione patrimoniale dell'Associazione ed esprime su di essa, nonché sui Bilanci consuntivi e previsionali redatti dal Consiglio Direttivo, il proprio parere, presentando relazione scritta all'Assemblea annuale. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei Revisori può intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo con il solo voto consultivo ed ha facoltà di esaminare in qualsiasi momento i libri e le scritture, chiedere informazioni ai singoli Consiglieri e compiere quanto altro riterrà opportuno per l'attuazione delle funzioni stesse.

#### **Art.19 - COMMISSIONI DI DISCIPLINA**

Le Commissioni di Disciplina sono di Prima e di Seconda Istanza.

I componenti di entrambe sono nominati dall'Assemblea.

- Commissione disciplinare di prima istanza

La Commissione disciplinare di Prima Istanza è composta da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che non rivestano altre cariche sociali e siano Soci da almeno 5 (cinque) anni.

La Commissione nomina al proprio interno il Presidente nella prima riunione dopo la nomina.

I membri della Commissione durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

La Commissione giudica su tutti i casi di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei Soci ed ha competenza in tutte le vertenze sportive e non sportive sorte tra i Soci nell'ambito dell'Associazione.

La Commissione procede d'ufficio o su istanza scritta del Consiglio Direttivo, della Commissione Sportiva, di un Socio interessato alla vicenda o di al-

meno 5 (cinque) Soci estranei ad essa.

L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria dell'Associazione, che la inoltrerà al Presidente della Commissione Disciplinare.

La Commissione decide a maggioranza dopo aver udito le parti interessate ed espletato tutte le indagini ritenute opportune.

Essa potrà archiviare il procedimento o adottare i seguenti provvedimenti:

- a) proscioglimento;
- b) ammonizione;
- c) sospensione dall'attività agonistica;
- d) sospensione dalla frequentazione di tutte o parte delle strutture della Associazione;
- e) esclusione dall'Associazione.

Al Socio inquisito devono essere riconosciute le più ampie garanzie di difesa.

Il provvedimento o il proscioglimento dovrà essere redatto per iscritto e depositato nella Segreteria dell'Associazione.

Copia di esso dovrà essere notificata al Socio interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

- Commissione disciplinare di seconda istanza

La Commissione Disciplinare di Seconda Istanza è composta da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che non rivestano altre cariche sociali e siano Soci da almeno 10 (dieci) anni.

La Commissione nomina al proprio interno il Presidente nella prima riunione dopo l'elezione.

I membri della Commissione durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

La Commissione Disciplinare di Seconda Istanza giudica in secondo grado, dietro presentazione di ricorso avverso le decisioni della Commissione Disciplinare di Prima Istanza.

Legittimati a presentare il ricorso sono il Socio cui è stato inflitto il provvedimento disciplinare e il Consiglio Direttivo.

Il ricorso, che produce effetti sospensivi circa l'esecuzione della sanzione di primo grado, deve essere presentato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della decisione della Commissione Disciplinare di Prima Istanza, deve essere indirizzato al Presidente dell'Associazione e depositato presso la Segreteria.

Decorsi i termini utili per l'impugnazione, la decisione della Commissione Disciplinare diventa definitiva.

La Commissione di Seconda Istanza dovrà deliberare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso.

Le decisioni della Commissione di Seconda Istanza sono inappellabili ad eccezione di quelle che prevedano l'esclusione del Socio, che possono essere impugnate con ricorso all'Assemblea da presentarsi entro 20 (venti) giorni dalla avvenuta notifica del provvedimento, effettuata con le stesse modalità della decisione di primo grado.

L'Assemblea deve essere convocata entro 90 (novanta) giorni dal deposito del ricorso in Segreteria.

Tutte le decisioni delle Commissioni di Disciplina e dell'Assemblea in sede di impugnazione dovranno essere affisse in bacheca.

#### **Art. 20 - GRATUITA' DELLE CARICHE.**

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

È ammesso il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento dell'in-

carico.

#### **Art. 21 - REGOLE DEL GIOCO DEL GOLF**

Per quanto non previsto dalle disposizioni che precedono, queste si intendono integrate, per quanto riguarda l'attività sportiva, dalle norme della Federazione Italiana Golf.

In caso di controversie relative all'interpretazione delle Regole del Golf e delle norme F.I.G. sarà fatto ricorso alla Federazione Italiana Golf, la cui decisione sarà vincolante a tutti gli effetti.

#### **Art. 22 - SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE**

In caso di cessazione dell'attività sociale, l'Assemblea Straordinaria adotta le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale e nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri.

In ogni caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione, non potrà essere diviso fra i soci e dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 36/2021 e s.m.i..

#### **Art. 23 - ESCLUSIONE**

L'appartenenza all'Associazione, in qualità di Socio, vincola i Soci all'osservanza delle norme del presente Statuto e l'adesione al sodalizio li assoggetta automaticamente alla normativa dallo stesso prevista.

La qualità di Socio può cessare per le seguenti cause:

- a) morosità nel pagamento della quota sociale e degli altri eventuali contributi per un periodo di oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della diffida da parte della Associazione, secondo quanto previsto dall'art.7;
- b) condotta morale, civile e sportiva non irreprensibile, secondo quanto previsto dall'art.3;
- c) il mancato rispetto dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo;
- d) decisione della Commissione di Disciplina.

#### **Art. 24 - CONTROVERSIE**

Eventuali controversie tra i Soci o tra di essi e l'Associazione, che non siano relative a diritti indisponibili e con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno sottoposte per la loro risoluzione, alla competenza di 3 (tre) Arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove l'Associazione ha sede, su istanza della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, e dovrà pronunciare il lodo nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina; sede dell'arbitrato sarà il Comune in cui ha sede l'Associazione.

Per quanto non previsto, si applicano le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

La soppressione della presente clausola compromissoria e le variazioni della stessa che determinano una modifica delle potenziali controversie deferite in arbitrato, o delle regole fondamentali dello stesso, dovranno essere deliberate con il voto favorevole dei soci ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

#### **Art. 25 - RINVIO ALLE NORME FEDERALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme dello Statuto Federale della F.I.G. cui l'Associazione dichiara di uniformarsi.

Firmato in originale:

Massimo Medri

Ursula Spini notaio (L.S.)